

## 1 - Chiarimenti percorsi formativi all'interno di Dote Unica Lavoro

L'avviso Dote Unica Lavoro, di cui alla d.d.u.o. 9308 del 15/10/13 e ss.mm.ii., prevede la possibilità di erogare percorsi formativi, con l'**esclusione della formazione continua**, alle seguenti condizioni:

“Per le doti in Fascia 1 e 2, attivate dal 19 febbraio 2015 che sono ancora in corso – (in stato diverso da “CONCLUSO” ), i servizi formativi

- sono riconosciuti per il 50% sulla base della realizzazione delle attività e per il restante 50% solo a fronte dell'attivazione, nell'ambito della dote, di un tirocinio extra-curriculare, della sottoscrizione di un contratto di lavoro o dell'apertura di una Partita IVA (nel caso di attivazione di un percorso di autoimprenditorialità) utile al riconoscimento del risultato.
- per tali servizi non è prevista la richiesta di liquidazione intermedia bensì la sola richiesta di liquidazione finale.

*I Servizi formativi potranno essere inseriti nel PIP, quindi erogati anche prima dell'avvio del tirocinio o della sottoscrizione del contratto, fermo restando che potranno essere liquidati per il totale, solo a seguito dell'inserimento del codice COB relativo al tirocinio o al contratto della durata minima prevista e riconosciuti entro il periodo di validità della dote.*

*La durata minima del tirocinio è di 60 giorni. La durata minima del contratto di lavoro è di 180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse.*

*(per ulteriori approfondimenti si veda comunicazione del 30/03/2015 Chiarimento per la rendicontazione sul sistema informativo dei servizi formativi in fascia 1 e 2 per le doti attivate a partire dal 19 febbraio 2015 in applicazione alla d.d.u.o n. 1962/2015 e d.d.u.o. n. 2372/2015 e Comunicato Dote Unica Lavoro DDUO N 6530 DEL 31/07/2015, pubblicati su cruscotto lavoro)*

Per i soggetti in Fascia 3 i servizi formativi sono sempre ammessi.

I soggetti occupati in Fascia 4 possono fruire dei soli servizi di formazione, se lavoratori sospesi, in connessione a periodi di riduzione di orario di lavoro a seguito di accordi contrattuali (in particolare Accordi/Contratti di solidarietà) o sospensione senza possibilità di rinnovo, a seguito di accordi di Cassa integrazione guadagni in deroga.

### **I servizi di formazione devono essere erogati fuori dell'orario di lavoro.**

Relativamente alla formazione regolamentata sono ammessi esclusivamente i percorsi di cui all'**allegato A** di cui al d.d.u.o. 9308 del 15/10/13 e ss.mm.ii..

Si precisa che l'offerta formativa professionalizzante riconosciuta nella Dote Unica Lavoro comprende unicamente percorsi delle seguenti tipologie:

a) **formazione permanente**: percorsi o attività formative di aggiornamento e alfabetizzazione funzionale, volti all'acquisizione e/o sviluppo di competenze anche di carattere culturale e sociale relative al profilo personale e professionale dei soggetti in età adulta.

b) **specializzazione**: percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze caratterizzanti ambiti di specializzazione di figure o profili professionali.

La formazione di Specializzazione rappresenta un arricchimento ed una specificazione in rapporto a tecnologie peculiari o a processi/parti di processo produttivo o di erogazione di un servizio, caratterizzanti l'ambito di presidio e di esercizio di figure o profili professionali.

Si specifica che la formazione, all'interno del percorso di Dote, deve:

- rispondere alle esigenze formative della persona;
- essere indipendente dal fabbisogno di qualificazione/riqualificazione espresso dall'azienda, **NON** essere presente nei piani formativi di carattere aziendale, (ad eccezione dei destinatari sospesi che hanno l'obbligo di attivare una dote ai sensi dell'Accordo Quadro regionale sui criteri per l'accesso agli Ammortizzatori Sociali in Deroga per il 2015 );
- essere erogata tassativamente fuori dall'orario di lavoro;
- attingere alle attuali offerte formative previste in Dote Unica Lavoro presenti in Gefo e correlata ai profili professionali ed alle competenze del QRSP;
- essere avviata e realizzata secondo quanto stabilito dalle indicazioni regionali per l'offerta formativa di cui al D.d.u.o n. 12453 del 20 dicembre 2012.

**È esclusa la formazione continua.**

Da ciò consegue l'esclusione della formazione continua e le diverse modalità di erogazione di cui si propone una sintesi:

1. i percorsi formativi per i destinatari **occupati sospesi** in fascia 1/2/3 erogati **prima di un nuovo contratto** ad esito del servizio di inserimento lavorativo, possono essere erogati nell'orario di lavoro effettivo al netto delle ore di sospensione, in altre parole, durante le ore di sospensione dal lavoro o fuori dall'orario di lavoro;
2. i percorsi formativi per i destinatari **inoccupati, disoccupati ed occupati sospesi** in fascia 1/2/3 erogati **successivamente ad un nuovo contratto** ad esito del servizio di inserimento lavorativo, devono essere erogati fuori dall'orario di lavoro;
3. i percorsi formativi per i **destinatari inoccupati e disoccupati** in fascia 1/2/3 effettuati **precedentemente ad un nuovo contratto** potranno essere erogati nel rispetto delle sole condizionalità previste dall'avviso;
4. i percorsi formativi per i destinatari **occupati sospesi** in fascia 1/2/3 erogati ad esito **dell'attivazione di un tirocinio extracurricolare** di minimo 60 gg., possono essere erogati nell'orario di lavoro effettivo al netto delle ore di sospensione, in altre parole, durante le ore di sospensione dal lavoro o fuori dall'orario di lavoro;
5. i percorsi formativi per i destinatari **occupati sospesi e occupati** in fascia 4 erogati devono essere erogati durante le ore di sospensione dal lavoro o fuori dall'orario di lavoro;

I servizi formativi devono essere erogati esclusivamente presso le sedi accreditate in disponibilità dello stesso soggetto accreditato, eccezionalmente per l'erogazione dei servizi formativi, è consentito da parte dei soggetti accreditati alla formazione l'utilizzo di una sede occasionale per le sole attività formative.

Attraverso la procedura informatizzata, esplicitando le motivazioni della richiesta di sede occasionale, l'accreditato dovrà compilare apposito modulo da trasmettere, in tempi congrui - almeno 10 giorni lavorativi precedenti all'avvio del corso, su cui riceverà conferma o diniego in tempo utile da parte dell'ufficio competente.

Non sono considerate sedi occasionali le strutture aziendali, ovvero le strutture utilizzate per particolari soggetti svantaggiati (ad es, istituti di recupero).” Conseguentemente per l'erogazione dei corsi si possono utilizzare anche le strutture aziendali senza attivare la procedura informatizzata relativa alle sedi occasionali.

Si precisa però che nel caso di percorsi formativi per i destinatari sospesi e occupati in fascia 4 e per i destinatari in fascia 1/2/3 erogati successivamente ad un nuovo contratto ad esito del servizio di inserimento lavorativo, anche nel caso in cui si utilizzi una struttura aziendale, rimane l'obbligo di erogarli fuori dall'orario di lavoro.

## 2 - Chiarimenti percorsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

In Dote Unica Lavoro è stata esplicitamente prevista la possibilità da parte degli enti accreditati di erogare nell'ambito dei servizi di formazione percorsi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

I percorsi vanno caricati in Gefo nell'offerta formativa 109 "DOTE UNICA PERCORSI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO".

Questa scelta rappresenta un'opportunità per preparare l'ingresso o la permanenza nel mercato del lavoro, sostenendo l'acquisizione e/o l'accrescimento di competenze e conoscenze in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per questo la formazione abilitante, stabilita dalla normativa in questione e dagli accordi nazionali attuativi, viene ritenuta una formazione obbligatoria per l'uso di alcuni macchinari o l'esercizio di alcune funzioni, ma non necessariamente continua, ossia fruibile solo in costanza di rapporto di lavoro attivo.

Per comprendere come i diversi destinatari della DUL possano essere beneficiari anche della formazione di cui al d.lgs. 81/2008 è opportuno partire dalla definizione di "lavoratore" inserita all'art 2 :

*«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;*

Conseguentemente, con riferimento ai **soggetti inoccupati o disoccupati** di cui alla DUL, la formazione di cui al d.lgs. 81/2008 deve essere considerata una opportunità per acquisire le competenze specifiche in materia di prevenzione e sicurezza, utili per una concreta possibilità di inserimento lavorativo. Chiaro è che l'inoccupato o il disoccupato così formato, una volta contrattualizzato potrà vedere valorizzata e contestualizzata la formazione acquisita (ad

esempio, nel caso di attrezzature specifiche del cantiere in cui è inserito).

Come stabilisce il decreto, per questo target è esclusa la formazione per "Lavoratore", "Preposto" e "Dirigente", in quanto l'inoccupato o il disoccupato, non godendo di un rapporto contrattuale con un'azienda, non è inserito in un'organizzazione di lavoro che possa richiedere la formazione per "lavoratore", "preposto" o "dirigente".

**Resta fermo, invece, che il lavoratore regolarmente assunto ed attivo non può usufruire dei percorsi sicurezza quali servizi di formazione nell'ambito della DUL**, in quanto si sostanziano pienamente le prescrizioni della normativa che impongono che la formazione deve essere svolta in orario di lavoro ed a carico dell'azienda, datore di lavoro.

Con riferimento al **lavoratore in cassa integrazione**, che, sempre riprendendo la definizione dell'art. 2, essendo persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, non svolge continuamente un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, può usufruire della formazione sulla sicurezza nell'ambito della DUL nelle ore in cui non svolge attività lavorativa presso l'azienda.

In caso contrario la formazione rientra nella piena applicazione del decreto nazionale e quindi in orario di lavoro e con onere del datore di lavoro.

Più evidente è la possibilità di formare sulla sicurezza tirocinanti, sia in formazione ed orientamento sia in reinserimento/riqualificazione, data l'esplicita previsione dell'art. 2 del dlgs 81/2008.

Si elencano di seguito i Percorsi Formativi ammissibili in Dote Unica Lavoro:

Percorso formativo a ruolo	Durata max/h
<b>R1) Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP)</b>	
Modulo A	28
Modulo B (da 12 a 68 ore)	68
Modulo C	24
<b>R2) Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP)- Aggiornamento</b> Modulo B (per tipologia settore ATECO)	40-60-100
<b>R3) Addetto al Pronto Soccorso Aziendale</b> Aziende Gruppi A	16
Aziende Gruppo B	12
Aziende Gruppo C	12
<b>R4) Addetto alla Prevenzione incendi, Lotta antincendio e Gestione delle emergenze</b>	
Aziende Gruppo B-medio rischio	8
Aziende Gruppo C-alto rischio	16
<b>R5) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</b>	32
<b>R6) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – Aggiornamento</b> Aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori	4
Aziende che occupano oltre i 50 lavoratori	8

<b>Percorso formativo abilitante</b>	
<b>A1) Addetto al Montaggio, allo Smontaggio ed alla Trasformazione dei Ponteggi</b>	<b>28</b>
<b>A2) Addetti all'impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi</b>	<b>12</b>
Modulo A – Specifico Pratico	20
Modulo B – Specifico Pratico	20
<b>A3) Preposti alla sorveglianza di Addetti all'impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi</b>	<b>8</b>
<b>A4) Patentino regionale abilitante all'esercizio di addetto/coordinatore alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell' amianto</b>	<b>40</b>
<b>A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08</b>	
Conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)	<b>8 ÷ 12</b>
Conduzione di gru a torre	<b>12 ÷ 16</b>
Conduzione di gru mobili	<b>14 ÷ 22</b>
Conduzione di gru per autocarro	12
Conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	<b>12 ÷ 20</b>
Conduzione di trattori agricoli o forestali	<b>8 ÷ 13</b>
Conduzione di escavatori, pale caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli	<b>10 ÷ 34</b>
Conduzione di pompe per calcestruzzo	14

Di seguito, per maggior chiarezza, si presenta una tabella esplicativa di quanto sopra descritto.

<b>Target d'ingresso in DUL</b>	<b>Quando</b>	<b>Formazione permanente o di specializzazione</b>	<b>Formazione "percorsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro"</b>
Inoccupati Disoccupati	Prima di un contratto di lavoro o tirocinio	Sì, nel rispetto delle sole condizionalità previste dall'avviso	Sì, MA è esclusa la formazione per "Lavoratore", "Preposto" e "Dirigente"
Occupati Sospesi	Prima di un nuovo contratto di lavoro ad esito della Dote Unica o dell'attivazione di un tirocinio	Sì, MA durante le ore di sospensione dal lavoro o fuori dall'orario di lavoro	Sì, MA nelle ore in cui non svolge attività lavorativa presso l'azienda. In caso contrario la formazione rientra nella piena applicazione del decreto nazionale e quindi in orario di lavoro e con onere del datore di lavoro.
Occupati sospesi in FASCIA 4		Sì, MA durante le ore di sospensione dal lavoro o fuori dall'orario di lavoro	Sì, MA nelle ore in cui non svolge attività lavorativa presso l'azienda. In caso contrario la formazione rientra nella piena applicazione del decreto nazionale e quindi in orario di lavoro e con onere del datore di lavoro.
Inoccupati Disoccupati Occupati sospesi	Dopo un contratto di lavoro ad esito della DUL o dell'attivazione di un tirocinio	Sì, MA fuori dall'orario di lavoro	No, il lavoratore regolarmente assunto ed attivo non può usufruire dei percorsi sicurezza quali servizi di formazione nell'ambito della DUL, in quanto si sostanziano pienamente le prescrizioni della normativa che impongono che la formazione deve essere svolta in orario di lavoro ed a carico dell'azienda, datore di lavoro
Occupati		Sì, MA fuori dall'orario di lavoro	No, il lavoratore regolarmente assunto ed attivo non può usufruire dei percorsi sicurezza quali servizi di formazione nell'ambito della DUL, in quanto si sostanziano pienamente le prescrizioni della normativa che impongono che la formazione deve essere svolta in orario di lavoro ed a carico dell'azienda, datore di lavoro